



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n. 756/XIX Sess./2021

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
30/06/2021 U-rsp/5208/2021



Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte degli
Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Eliminazione applicazione art. 7.4 della Direttiva 2005/36/CE – ingegnere civile ambientale e ingegnere civile e ambientale iunior, ingegnere industriale e ingegnere industriale iunior, ingegnere dell'informazione e ingegnere dell'informazione iunior – Indicazioni del rischio concreto e immediato di danno alla salute e alla integrità fisica del destinatario del servizio connesso alla mancanza della qualifica professionale

Caro Presidente,

lo scorso 8 giugno, il Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – per il tramite del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia – ha formulato ad una serie di Consigli e Collegi nazionali una richiesta proveniente dalla Commissione europea.

Come certamente saprai, il par. 7.4 della Direttiva 2005/36/CE prevede che, nel caso di prestazione temporanea e occasionale svolta da prestatore europeo in uno degli Stati membri, qualora si tratti di professione regolamentata avente ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. Tale verifica (*preliminary check*) è ammissibile esclusivamente qualora finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore.

La Commissione europea, per il tramite delle amministrazioni suddette, ha quindi investito il Consiglio nazionale dell'onere di indicare quale fosse il rischio concreto ed immediato di danno alla salute e all'integrità fisica del destinatario del servizio connesso alla mancanza di qualifica, al fine di mantenere vigente (e, quindi, giustificare) la verifica preliminare per la prestazione di servizi ingegneristici afferenti ai tre settori dell'ordinamento professionale. La Commissione europea considera infatti non necessaria la verifica preliminare per le professioni di ingegnere industriale e industriale iunior, di ingegnere dell'informazione e ingegnere dell'informazione iunior e ne ha chiesto pertanto la sua eliminazione. Anche per la qualifica di ingegnere civile e ambientale e ingegnere civile e ambientale iunior le giustificazioni fin qui rappresentate sono valutate dalla Commissione europea come non

pienamente soddisfacenti e necessarie di integrazione. Il Dipartimento Politiche Europee ha rimarcato che in assenza di indicazioni aggiuntive ed integrative da parte dei Ministeri vigilanti non potrà che concordare con la richiesta della Commissione europea di eliminare la verifica preliminare per i profili professionali indicati.

Si è quindi elaborato, con il contributo della Fondazione CNI, il documento allegato contenente indicazioni del rischio concreto e immediato di danno alla salute e alla integrità fisica del destinatario del servizio connesso alla mancanza della qualifica professionale di tutti i profili afferenti all'Albo degli ingegneri.

Con specifico riferimento all'ingegnere civile ed ambientale e civile e ambientale iunior, dopo aver proceduto ad una enunciazione dei profili di attività propri dei suddetti (dalla progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori nei cantieri mobili, etc.) si è ritenuto opportuno calare tali figure professionali nel contesto geografico e fisico del tutto peculiare del nostro paese, caratterizzato, da un diffuso rischio idrogeologico e sismico. Come richiesto dalla Commissione, quindi, il rischio concreto ed immediato è stato palesato fornendo una serie di dati dell'ISPRA e del CNR in merito alla situazione sismica ed idrogeologica.

Relativamente alla figura dell'ingegnere dell'informazione e l'ingegnere dell'informazione iunior, dopo averne dettato le competenze (attività di pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione, stima, collaudo e gestione di impianti elettronici, di automazione di generazione, trasmissione delle informazioni), è stato esplicitato che tali attività includono anche dispositivi medici e diagnostici in vitro, nonché le macchine ed impianti per la salute. Per rafforzare ulteriormente le qualifiche degli ingegneri dell'informazione nonché degli ingegneri industriali impegnati in tali servizi, si è evidenziato come la legge 11 gennaio 2018, n. 3, *"Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute"* abbia istituito presso il Consiglio nazionale degli ingegneri, l'Elenco nazionale certificato degli ingegneri clinici e biomedici e degli ingegneri clinici e biomedici iunior (art. 10, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n.3), facendo in modo che gli stessi fossero ricompresi nell'alveo delle professioni sanitarie.

Da ultimo, con riguardo alla figura dell'ingegnere industriale e dell'ingegnere industriale iunior, è stata riposta enfasi sulle attività progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo, gestione, valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medicochirurgica. In particolar modo, in materia di sicurezza sul lavoro e antincendio, è stato evidenziato, per il tramite di dati INAIL e VVF, come aver riservato determinati tipi di attività a specifiche categorie professionali come quella degli ingegneri - quali RSPP oppure professionista antincendio – abbia notevolmente ridotto i rischi in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro, in raffronto con gli altri paesi europei.

A valle del parere reso dal Consiglio Nazionale Ingegneri e conseguentemente delle motivazioni addotte, lo scorso 22 giugno, il Ministero della Giustizia ha trasmesso il medesimo parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri esprimendo la massima condivisione e ribadendo la richiesta e la necessità di mantenere la verifica preliminare della qualifica professionale ex par. 7.4 per tutti i sei profili della professione di ingegnere.

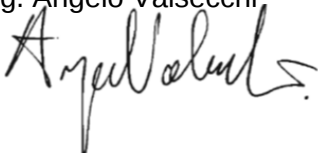
In attesa di ricevere riscontro dal Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla stessa Commissione europea, rappresentiamo la nostra soddisfazione nell'aver constatato la piena condivisione da parte del Ministero della Giustizia del parere fornito.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi

Allegato: c.s.d.



IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano





m_dg.DAG.22/06/2021.0131081.U



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Europee
Ufficio per il mercato interno, la competitività e gli affari generali
Servizio per la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
22/06/2021 E-rsp/5094/2021



MercatointernoDPE@governo.it
v.guidi@governo.it
g.corrado@governo.it
c.graziano@governo.it

e, p.c.:

Consiglio Nazionale degli ingegneri
segreteria@cni-online.it

OGGETTO: esercizio temporaneo e occasionale - dichiarazione preventiva – art. 7.4 direttiva 2005/36/CE – ingegneri – Task Force per l'Enforcement del mercato interno (SMET)
Allegati: Rif. prot. DAG n. 128701.E del 18 giugno maggio 2021.

A seguito della riunione di coordinamento dello scorso 16 giugno in relazione a quanto indicato in oggetto, si inoltra il parere inviato dal Consiglio Nazionale degli ingegneri (allegato 1) in relazione agli approfondimenti richiesti in relazione all' art. 7.4 Direttiva 2005/36/CE anche per le professioni di ingegnere industriale e dell'informazione (oltre che civile-ambientale).

Viste le motivazioni addotte, e preso altresì atto degli ulteriori approfondimenti effettuati dal CNI, si esprime condivisione per il parere reso e si ribadisce pertanto la richiesta di mantenere la verifica preliminare della qualifica professionale ex art.7.4 per tutti i sei profili della professione di ingegnere.

Si resta naturalmente a disposizione per ogni chiarimento ritenuto opportuno.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Roma, 22 GIU. 2021

Il Direttore generale
Giovanni Minimo



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
17/06/2021 U-rsp/4995/2021



C.a. Dott.ssa Emanuela Ronzitti
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale degli Affari Interni
Ufficio II Ordini professionali e albi
Reparto III Riconoscimento titoli
Via Arenula 70
00186 - Roma

m_dg.DAG.18/06/2021.0128701.E

Oggetto: Eliminazione applicazione art. 7.4. della direttiva 2006/36/CE – ingegnere civile ambientale e ingegnere civile e ambientale iunior, ingegnere industriale e ingegnere industriale iunior, ingegnere dell'informazione e ingegnere dell'informazione iunior - Indicazioni del rischio concreto e immediato di danno alla salute e all'integrità fisica del destinatario del servizio connesso alla mancanza della qualifica

Con riferimento alla richiesta pervenuta in data 8 giugno 2021 (prot. CNI E-rsp/4731/2021) si forniscono le indicazioni del rischio concreto e immediato di danno alla salute e all'integrità fisica del destinatario del servizio, connesso all'eliminazione della verifica preliminare di cui all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36/CE nel caso di prestazione temporanea e occasionale svolta da prestatore estero in Italia e relativa alla della qualifica di ingegnere civile ambientale e ingegnere civile e ambientale iunior, ingegnere industriale e ingegnere industriale iunior, ingegnere dell'informazione e ingegnere dell'informazione iunior.

Si rappresenta, a titolo generale, che le indicazioni del rischio concreto si estendono anche alle attività svolte dai profili iuniores delle professioni indicate, che si sostanziano nel concorso e nella collaborazione alle attività degli ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali e ingegneri dell'informazione, ma acquisiscono una dimensione di autonomia nello svolgimento di prestazioni non complesse che implicano l'uso di metodologie standardizzate. Come si vedrà, anche tali attività, in ogni caso, implicano un rischio concreto e immediato di danno alla salute e all'integrità fisica del destinatario del servizio.

Il sistema di controllo posto in essere dalle competenti autorità dello Stato italiano sulle attività svolte dai profili professionali indicati è, anche per i professionisti italiani, esclusivamente "ex ante" lo svolgimento della prestazione. Controllo "ex ante" che concerne, preliminarmente, non solo il possesso della qualifica professionale indicata per il tramite dall'iscrizione all'Albo ma, per lo svolgimento di prestazioni specifiche, il possesso di ulteriori abilitazioni; si fa riferimento in particolare alle prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori nei cantieri mobili (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) specifiche degli

ingegneri civili e ambientali e ingegneri civili e ambientali iuniores; alle prestazioni connesse alla sicurezza antincendio (D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e D.M. 5 agosto 2011) e alle prestazioni di Responsabile di Servizio di Protezione e Prevenzione presso le aziende (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) tipiche degli ingegneri industriali e degli ingegneri industriali iuniores; alle prestazioni di ingegnere biomedico e clinico e ingegnere biomedico e clinico iunior (Legge 11 gennaio 2018, n. 3) specifiche degli ingegneri industriali e degli ingegneri dell'informazione inclusi i profili iuniores.

Come si vedrà, il mantenimento di una verifica "ex ante" è assolutamente necessaria per neutralizzare il rischio concreto e immediato di danno alla salute e all'integrità fisica del destinatario del servizio che una prestazione, anche temporanea e occasionale, svolta da soggetti privi delle sopracitate qualifiche può determinare.

Di seguito si forniranno indicazioni di dettaglio per i 6 profili summenzionati.

Ingegnere civile ed ambientale e ingegnere civile e ambientale iunior

Prima di procedere ad un'analisi circa il rischio di danni alla salute e all'integrità fisica del destinatario del servizio connesso alla mancanza della qualifica di ingegnere civile e ambientale e ingegnere civile e ambientale iunior, si rammentano i profili di attività propri di tali qualifiche professionali:

- progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi ed impianti civili e per l'ambiente ed il territorio (Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328);
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori nei cantieri mobili (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81);
- collaudo statico in calcestruzzo armato (Legge 5 novembre 1971, n. 1086).

Tali attività sono svolte in un contesto geografico e fisico del tutto peculiare che rappresenta senza dubbio un *unicum* nel panorama europeo.

L'ISPRA ed il CNR certificano che l'Italia è tra i Paesi europei a maggiore rischio idrogeologico e sismico.

Per quanto riguarda il rischio idrogeologico¹, gli ultimi dati disponibili indicano che i fenomeni franosi interessano in modo permanente, secondo la rilevazione dell'Ispra, 23.700 km², pari al 7,9% del territorio nazionale. Le aree a pericolosità idraulica elevata in Italia risultano pari a 12.405 km², pari al 4,1% del territorio nazionale, le aree a pericolosità media ammontano a 25.398 km² pari all'8,4%, quelle a pericolosità bassa a 32.961 km² pari al 10.9%.

¹https://www.isprambiente.gov.it/files2018/pubblicazioni/rapporti/rapporto-dissesto-idrogeologico/Sintesi_Rapporto_Dissesto_Idrogeologico_ISPRA_287_2018.pdf

Tabella 1.1 - Aree a pericolosità da frana PAI in Italia³ - Mosaicatura 2017

Aree a pericolosità da frana			
		km ²	% su territorio nazionale
P4	Molto elevata	9.153	3,0%
P3	Elevata	16.257	5,4%
P2	Media	13.836	4,6%
P1	Moderata	13.953	4,6%
AA	Aree di Attenzione	6.782	2,2%
Totale Italia		59.981	19,9%

Fonte: Ispra

Tabella 2.1 - Aree a pericolosità idraulica in Italia⁴ - Mosaicatura 2017

Aree a pericolosità idraulica - Scenari D.Lgs. 49/2010		
	km ²	% su territorio italiano
Scenario pericolosità Elevata P3	12.405,3	4,1%
Scenario pericolosità Media P2	25.397,6	8,4%
Scenario pericolosità Bassa P1	32.960,9	10,9%

Fonte: Ispra

È quindi sottoposto a rischio frana il 2,2% della popolazione ed il 3,8% degli edifici, mentre è sottoposto a rischio alluvioni il 10,4% della popolazione ed il 9,3% degli edifici. La fragilità idrogeologica del territorio nazionale, tuttavia, è talmente diffusa che la combinazione tra rischio frana e rischio alluvioni riguarda nel complesso oltre il 90% dei comuni italiani.

Il rischio permanente di tipo idrogeologico è chiaramente spiegato da alcuni dati sull'impatto che fenomeni franosi e alluvionali generano ogni anno in Italia². Negli ultimi 50 anni il Paese ha registrato una media annua di oltre 30 vittime per frane o alluvioni ed un numero di sfollati che supera le 320.000 unità.

² http://polaris.irpi.cnr.it/wp-content/uploads/report_2020.pdf

Statistiche degli eventi di frana e di inondazione con vittime nel periodo 1970-2019

	Morti	Dispersi	Feriti	Evacuati e Senzatetto
per Frana	1.085	10	1.454	146.271
per Inondazione	585	50	481	173.885
Totali frana + inondazione	1.670	60	1.935	320.156

	Regioni colpite	Province colpite	Comuni colpiti	Località colpite
per Frana	20	100	1.496	2.518
per Inondazione	20	106	955	1.300
Totali frana + inondazione	20	109	2.139	3.785

Fonte: CNR Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica

Al rischio idrogeologico si associa nel nostro Paese, come dovrebbe essere noto anche presso la Commissione europea, il rischio sismico. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia attesta l'elevata sismicità che caratterizza il territorio nazionale. Negli **ultimi 30 anni** la Rete Sismica Nazionale ha registrato più di **190.000 eventi sismici** in Italia e nei Paesi confinanti, la maggior parte dei quali non è stata avvertita dalla popolazione e **sono 45 i terremoti che hanno avuto una magnitudo Richter M_L pari o superiore a 5.0**. I più forti terremoti di questo periodo sono avvenuti in Abruzzo il 6 aprile 2009, $M_w = 6.1$, e in Emilia Romagna il 20 maggio 2012, $M_w = 5.8$, (<http://csi.rm.ingv.it/> e <http://iside.rm.ingv.it/>) e in Italia Centrale nel 2016, $M_w = 5.8$.

È sufficiente ricordare che nel caso del terremoto dell'Aquila nel 2009 i morti furono 309 e vi furono almeno 80.000 sfollati; nel terremoto dell'Italia Centrale nel 2016 le vittime furono 299 e migliaia di sfollati. Nel caso di questi due terremoti come di altri precedenti (si ricordi ad esempio quello dell'Irpinia nel 1980) interi paesi furono praticamente rasi al suolo richiedendo successivamente opere di ricostruzione e messa in sicurezza consistenti.

È evidente che in un contesto di rischio permanente come quello rappresentato, anche prestazioni che si svolgono nel corso del tempo, come quelle connesse alla progettazione, direzione lavori, collaudo di un edificio che vedono impegnati gli ingegneri civili e ambientali e – per costruzioni semplici – gli ingegneri civili e ambientali iuniores, necessitano di una verifica preliminare sul possesso delle qualifiche professionali possedute anche per prestazioni occasionali e temporanee.

Tale verifica preliminare è ulteriormente necessaria in quanto le autorità competenti dello Stato italiano attribuiscono agli ingegneri civili e ambientali e ad altri professionisti tecnici il compito di asseverare e certificare (es. SCIA, DIA, CILA, CIL) il rispetto delle disposizioni di legge per la costruzione in zone a rischio sismico e idrogeologico che consentono, nella generalità dei casi, l'avvio immediato dei lavori.

Si rammenta, infatti, che anche a seguito delle politiche di *spending review* e di pareggio di bilancio che hanno caratterizzato il nostro Paese negli ultimi anni, con il

conseguente blocco del turn-over presso le pubbliche amministrazioni, le nostre autorità competenti sono prive delle dotazioni di personale con profili tecnici atte a consentire un controllo effettivo sull'attività di edilizia svolta nel territorio. Ad oggi, difatti, per tutta una serie di attività edilizie, la Pubblica Amministrazione svolge esclusivamente un controllo successivo ed eventuale – a campione – sugli interventi realizzati. Il controllo delle autorità competenti è di fatto surrogato dalle attestazioni e asseverazioni degli ingegneri civili e ambientali e ingegneri civili e ambientali iuniores, oltre che degli altri profili professionali tecnici abilitati al loro rilascio. Le autorità competenti procedono esclusivamente alla verifica ex-ante del possesso delle qualifiche professionali idonee allo svolgimento della prestazione, sia per i professionisti italiani che per i professionisti provenienti da un altro Stato membro.

E' per queste ragioni che si ritiene indispensabile il mantenimento della verifica preventiva della qualifica ai sensi dell'articolo 7.4 della direttiva 2006/36/CE per i profili di ingegnere civile e ambientale e ingegnere civile ambientale iunior, la cui eliminazione, peraltro, porrebbe paradossalmente in una condizione di "disparità di trattamento" i professionisti italiani rispetto agli operatori provenienti dagli altri Stati membri.

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, l'Ingegnere civile e ambientale e l'ingegnere civile ambientale iunior (insieme ad altri profili tecnici) riveste un ruolo fondamentale anche con riferimento alle attività di coordinamento per la sicurezza tanto in fase di progettazione, quanto in fase di esecuzione dei lavori nei cantieri mobili, tipici del settore delle costruzioni. A norma dell'art. 91 del suddetto decreto, il coordinatore per la progettazione è competente nel redigere il piano di sicurezza e di coordinamento dell'opera da realizzare, predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera medesima contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, coadiuvare il committente o il responsabile dei lavori nella determinazione delle scelte architettoniche, tecniche, organizzative al fine di pianificare le fasi del lavoro. Conseguentemente, l'art. 92 detta le competenze e gli obblighi relativi alla medesima figura nella fase di esecuzione dei lavori, e nello specifico: il tecnico è chiamato a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione delle misure contenute nel piano di sicurezza e coordinamento; verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento; organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività fra i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi; verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza sul cantiere; segnalare le inosservanze alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni del piano e proporre l'eventuale sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori dal cantiere o la risoluzione del contratto; sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni sino a verifica degli avvenuti adeguamenti dalle imprese interessate.

Si tenga presente peraltro che per lo svolgimento di tale attività è necessario da parte degli ingegneri civili e ambientali (inclusi i profili iuniores e altri profili professionali tecnici) l'acquisizione di una ulteriore abilitazione aggiuntiva mediante la frequenza di un corso abilitante e lo svolgimento di attività di aggiornamento continuo.

Tali prestazioni implicano evidentemente un rischio concreto e immediato di danno alla salute e all'indennità fisica del destinatario del servizio se svolte da personale privo della qualifica necessaria.

Secondo i dati Inail nel 2019³ si sono registrati nel nostro Paese nel settore delle costruzioni 33.665 infortuni in corso di lavoro di cui 126 mortali.

³ <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/rapporti-e-relazioni-inail/relazione-annuale-anno-2019.html>

Ingegnere dell'informazione e ingegnere dell'informazione iunior

Con specifico riferimento all'Ingegnere dell'informazione – e, con le precisazioni sopra esposte, alla qualifica iunior dello stesso – questi è normativamente competente per tutte le attività di pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione, stima, collaudo e gestione di impianti elettronici, di automazione di generazione, trasmissione delle informazioni.

Tali impianti includono anche i dispositivi, dispositivi medici e diagnostici in vitro, nonché le macchine ed impianti per la salute.

Per rafforzare ulteriormente le qualifiche degli ingegneri dell'informazione nonché degli ingegneri industriali impegnati in tali servizi, la legge 11 gennaio 2018, n. 3, "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute" ha istituito presso il Consiglio nazionale degli ingegneri, l'Elenco nazionale certificato degli ingegneri clinici e biomedici e degli ingegneri clinici e biomedici iuniores (art. 10, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n.3).

Possono presentare domanda di iscrizione alla Sezione A dell'Elenco nazionale certificato, gli Ingegneri validamente iscritti alla sezione A dell'Albo nei settori dell'Ingegneria industriale o dell'Ingegneria dell'informazione e che risultino in possesso di un titolo di laurea magistrale nella classe LM-21 di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n.270 o di laurea specialistica nella classe 26/S, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 3 novembre 1999, n. 509 in Ingegneria biomedica, ovvero, di laurea in Ingegneria biomedica conseguita precedentemente all'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 3 novembre 1999, n. 509.

Possono presentare domanda di iscrizione alla Sezione A dell'Elenco nazionale certificato gli Ingegneri validamente iscritti alla sezione A dell'Albo nei settori dell'Ingegneria industriale o dell'Ingegneria dell'informazione e che risultino in possesso di un titolo di laurea magistrale di cui al D.M 22 ottobre 2004, n 270 o di laurea specialistica di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 in materie che consentono l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo nei settori dell'Ingegneria industriale o dell'Ingegneria dell'informazione, ai sensi dell'art. 45, del DPR 5 giugno 2001, n. 328, ovvero in possesso di un titolo di Laurea in Ingegneria conseguita precedentemente all'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 3 novembre 1999, n. 509 ed abbiano acquisito una certificazione delle competenze in materia di ingegneria biomedica e clinica ai sensi dell'art. 5 del DM 27 febbraio 2020.

Possono presentare domanda di iscrizione alla Sezione B dell'Elenco nazionale certificato gli Ingegneri iuniores validamente iscritti alla sezione B dell'Albo nei settori dell'Ingegneria industriale o dell'Ingegneria dell'informazione, che risultino in possesso di un titolo di laurea di primo livello nelle classi L-8 (Ingegneria dell'informazione) e L-9 (Ingegneria industriale) di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n .270 o di laurea di primo livello nelle classi 9 (Ingegneria dell'Informazione) e 10 (Ingegneria industriale) di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 3 novembre 1999, n. 509 ed abbiano acquisito una certificazione delle competenze in materia di ingegneria biomedica e clinica ai sensi dell'art. 5 del D.M. 27 febbraio 2020.

Secondo il Decreto del Ministro della Giustizia 27 febbraio 2020, n. 60 adottato di concerto con il Ministro della Salute, recante le modalità di iscrizione volontaria all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 sono di competenza dell'ingegnere biomedico e clinico: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, l'attività di installazione, il collaudo, la gestione, il controllo, la manutenzione,

le verifiche e la valutazione di appropriatezza tecnologica di progetti-prodotti-processi, la formazione e l'assistenza all'uso di dispositivi, dispositivi medici e diagnostici in vitro, materiali, processi, macchine ed impianti per la salute, sia nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi che nelle amministrazioni pubbliche, enti privati e istituti di ricerca. L'ingegnere biomedico e clinico è legittimato a operare su dispositivi, materiali, processi, macchine, apparati ed impianti, tecnologie biomediche e a coadiuvare il personale medico, odontoiatrico e sanitario nell'applicazione delle tecnologie a favore del paziente.

Secondo il medesimo decreto, sono di competenza dell'ingegnere biomedico e clinico: il concorso e la collaborazione alle attività di pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, attività di installazione, collaudo, gestione, controllo, manutenzione, verifiche e valutazione di appropriatezza tecnologica di progetti-prodotti-processi, formazione e assistenza all'uso di dispositivi, dispositivi medici e diagnostici in vitro, materiali, processi, macchine ed impianti per salute, sia nella libera professione e nelle imprese manifatturiere o di servizi, sia nelle amministrazioni pubbliche, enti privati e istituti di ricerca, nonché direttamente le attività di cui sopra che implicano l'uso di metodologie standardizzate o di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

La qualifica di ingegnere dell'informazione e di ingegnere dell'informazione iunior (come quella di ingegnere industriale e ingegnere industriale iunior) sono pertanto pre-requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, che rientra nel novero delle professioni sanitarie.

Per evidenti motivi le prestazioni di tali profili professionali implicano un rischio concreto e immediato di danno alla salute e all'integrità fisica del destinatario del servizio connesso alla mancanza della qualifica di ingegnere dell'informazione o di ingegnere industriale, tale per cui si rende necessario il mantenimento della verifica preliminare del possesso della qualifica, ai sensi dell'articolo 7.4 della direttiva 2005/36/CE, per lo svolgimento di prestazione temporanea o occasionale.

Ingegnere industriale e ingegnere industriale iunior

Relativamente all'Ingegnere industriale – anche iunior, con le precisazioni sopra espresse – questi risulta essere competente per la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica.

Preliminarmente giova sottolineare che per gli ingegneri industriali valgono le medesime considerazioni espresse per gli ingegneri dell'informazione; entrambe le qualifiche sono infatti necessarie per l'inserimento nell'elenco nazionale certificato degli ingegneri clinici e biomedici.

La qualifica di ingegnere industriale e di ingegnere industriale iunior, insieme a quella di altri profili tecnici, costituisce inoltre pre-requisito necessario per lo svolgimento presso le aziende delle prestazioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, spetta al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), ha il compito di rilevare i fattori di rischio, determinando nello specifico i rischi presenti all'interno dell'attività/processi produttivi e lavorativi; elaborare un piano contenente le misure di sicurezza da applicare a tutela dei lavoratori; presentare i piani formativi e informativi allo scopo di addestrare i lavoratori; collaborare in modo continuativo con il datore di lavoro per elaborare dati riguardanti i rischi presenti negli ambienti di lavoro; redigere misure preventive e protettive e saper leggere le relazioni del medico competente, allo

scopo di effettuare la valutazione dei rischi.

Tale attività è assolutamente necessaria se si considera che secondo i dati Inail nel 2019⁴ si sono registrati nel nostro Paese nel settore manifatturiero 80.052 infortuni in corso di lavoro di cui 128 mortali.

Tali prestazioni implicano evidentemente un rischio concreto e immediato di danno alla salute e all'integrità del destinatario, tanto che anche per lo svolgimento di esse il legislatore italiano ha previsto (oltre al possesso della qualifica professionale) l'acquisizione di una specifica ed ulteriore abilitazione nonché imposto l'obbligo di un costante aggiornamento professionale.

Gli ingegneri industriali e ingegneri industriali iuniores, oltre ad altri profili tecnici, sono inoltre professionalmente impegnati nel settore della prevenzione incendi (Legge 7 dicembre 1984, n. 818, il Decreto Legislativo 8 marzo 2000, n. 139 ed il Decreto Ministeriale 5 agosto 2011 e ss.mm.ii), potendo svolgere le prestazioni del "professionista antincendio" il cui elenco è tenuto presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile.

Anche per svolgere le prestazioni di professionista antincendio, il possesso della qualifica di ingegnere industriale e ingegnere industriale iunior, insieme a quella di altri profili tecnici, costituisce un pre-requisito essenziale. Ad essa si aggiunge l'obbligo di svolgere un corso abilitante e di mantenere un costante aggiornamento professionale.

Rientrano tra le prestazioni riservate ai professionisti antincendio la predisposizione di pareri preventivi, istanze di valutazione dei progetti, certificazioni e dichiarazioni riguardanti gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio. Il professionista è autorizzato a svolgere altri compiti specifici tra i quali l'asseverazione per il rinnovo periodico di conformità antincendio, l'elaborazione delle istanze di deroga, la redazione dei progetti sviluppati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio.

Anche tali prestazioni implicano evidentemente un rischio concreto e immediato di danno alla salute e all'integrità del destinatario, tale da rendere necessario il mantenimento della verifica preventiva dei professionisti anche per lo svolgimento di prestazioni temporanee e occasionali ai sensi dell'articolo 7.4 della direttiva 2005/36/CE.

Proprio l'alta qualificazione richiesta ai professionisti antincendio costituisce uno degli elementi di forza del sistema di prevenzione e controllo del rischio incendi nel nostro Paese, che costituisce una best practice a livello mondiale.

In Italia sono stati registrati, nel 2019, 18.890 interventi di soccorso tecnico urgente per incendi ed esplosioni effettuati da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che rappresentano poco più di ¼ del totale degli interventi effettuati dai vigili del fuoco.

La maggior parte dei luoghi coinvolti dagli interventi di soccorso tecnico urgente per "incendi ed esplosioni" nel 2019 riguarda le strade (18,5%) i campi (15,4%), e gli appartamenti e locali di abitazione (14,3%).

Al contrario, percentuali minime di intervento riguardano gli esercizi commerciali (0,4%) le scuole (0,3%), gli uffici (0,2%) dove la normativa di prevenzione incendi risulta molto più stringente⁵.

A conferma di quanto detto sopra si osserva, inoltre, che nel periodo 2008-2017 vi sono stati in media 218 morti l'anno di civili rilevati nel corso degli interventi di soccorso effettuati dai Vigili del Fuoco per "incidenti ed esplosioni", che rappresentano il **6,0%** del totale dei 3.605 decessi medi annui dovute ad altre tipologie di intervento.

Più nel dettaglio, si osserva che il maggior numero di vittime si registra negli appartamenti e locali di abitazione (40,4% del totale dei decessi) e negli edifici in

⁴ <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/rapporti-e-relazioni-inail/relazione-annuale-anno-2019.html>

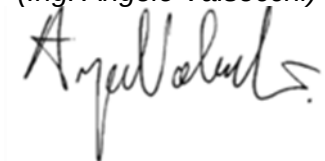
⁵ <https://www.vigilfuoco.it/asp/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=13347>

genere (7,0%).

Al contrario a conferma dell'efficacia della normativa di prevenzione incendi, percentuali minime riguardano i decessi nelle attività produttive come le aziende di esplosivi e infiammabili (1,7%) nelle aziende di abbigliamento (1,5%) e negli esercizi commerciali (0,4%)⁶.

Con i migliori saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



⁶ : <https://www.vigilfuoco.it/asp/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=13033>

segreteria

Da: prot.dag@giustiziacert.it
Inviato: martedì 22 giugno 2021 15:15
A: MercatointernoDPE@governo.it; v.guidi@governo.it; g.corrado@governo.it; c.graziano@governo.it; segreteria@cni-online.it
Oggetto: Prot. m_dg.DAG.22/06/2021.0131081.U - esercizio temporaneo e occasionale - dichiarazione preventiva - art. 7.4 direttiva 2005/36/CE - ingegneri - Task Force per l'Enforcement del mercato interno (SMET) allegati: Rif. prot. DAG n. 128701.E del 18 giugno ma
Allegati: prot dag n. 131081.U del 22.06.2021.pdf; Risposta ingegneri per art. 7.4.pdf; Segnatura.xml

--- MAIL BODY NON PRESENTE ---